



## STATUTO “Unione Naturisti Siciliani”

### ART.1- Costituzione e denominazione dell'Associazione

Ai sensi degli articoli 36, 37 e 38 del codice civile è costituita l'Unione Naturisti Siciliani quale ente non commerciale in conformità del disposto dell'articolo 111 Tuir, approvato con DPR 917/1986, e dell'art. 4 DPR 633/1972, siccome modificati dal D.L.gs 460/97.

### ART.2- Oggetto sociale.

L'Unione Naturisti Siciliani ha come scopo :

- a) la divulgazione dell'idea Naturista, nel significato formale e sostanziale attribuitole nello Statuto della Federazione Naturista Internazionale (INF/FNI), ed in genere dei mezzi per giungere ad una vita sana e naturale, secondo i moderni concetti dell'igiene e della salute;
- b) di favorire la reciproca conoscenza tra i Naturisti mediante scambi di informazioni ed organizzando riunioni Naturiste nei luoghi, nei tempi e nei modi consentiti dai vigenti regolamenti e leggi locali;
- c) di costituire a mezzo delle quote sociali i fondi necessari per realizzare i fini che l'Unione si prefigge, ad esclusivo vantaggio dei Soci. Da questi fondi saranno prelevate le somme richieste dalle spese di segreteria, quelle relative alle spese relative ad eventuali pubblicazioni, le quote di associazione alla FNI e tutte le altre spese decise di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

### ART.3- Indipendenza politica e neutralità religiosa e razziale.

L'Unione Naturisti Siciliani si mantiene nettamente indipendente da influenze politiche o confessionali, e non fa distinzione alcuna per quanto riguarda la razza o la nazionalità degli aspiranti soci.

### ART.4- Mancanza di scopo lucrativo

L'Unione Naturisti Siciliani non ha scopo di lucro.

### ART.5- Entrate dell'Unione.

L'Unione si finanzia esclusivamente attraverso il versamento di quote associative, il cui ammontare è stabilito dall'Assemblea Ordinaria dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo. L'Unione non può finanziarsi attraverso raccolte pubbliche di fondi.

All'Unione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

### ART.6 - Non rivalutabilità e non ripetibilità dei contributi.

I versamenti al fondo di dotazione sono inderogabilmente a fondo perduto.

I versamenti non sono, pertanto, né rivalutabili né ripetibili in nessun caso e, quindi, neanche in caso di scioglimento dell'Unione né in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'Associazione dei singoli aderenti potrà farsi luogo al rimborso di quanto versato all'Unione a titolo di conferimento al fondo di dotazione.

Le quote associative sono intrasmissibili per atto tra vivi.

### ART.7- Indeterminatezza della durata dell'Unione.

La durata dell'Unione è a tempo indeterminato. Essa può essere sciolta in qualsiasi momento per deliberazione di una Assemblea Straordinaria dei Soci.

### ART.8- Organi dell'Unione Naturisti Siciliani.

Gli organi dell'Unione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci (che può essere Ordinaria e Straordinaria);
- b) Il Consiglio Direttivo.

Al fine di garantire la libera eleggibilità degli organi amministrativi, l'elezione degli Organi dell'Unione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

#### ART.9- Diritto di Voto

L'adesione all'Unione attribuisce all'associato maggiore d'età, di qualsiasi categoria, il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Unione.

#### ART.10- L'Assemblea dei Soci.

L'Assemblea dei Soci è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano dell'associazione stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno per:

- a) approvare il rendiconto economico e finanziario annuale secondo le disposizioni del presente Statuto, nonché la relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento e sull'attività dell'Unione;
- b) deliberare sugli argomenti proposti dalla Direzione o da un gruppo di Soci.

#### ART.11- Convocazione dell'assemblea.

La convocazione dell'Assemblea ( sia Ordinaria sia Straordinaria ) è indetta dal Presidente qualora questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno  $\frac{1}{4}$  dei soci. L'Assemblea dei Soci viene convocata mediante lettera o SMS o Fax o e-mail ai soci, e contemporanea affissione alla bacheca digitale del sito dell'associazione, con indicazione specifica dell'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima della data prefissata.

#### ART.12 -Assemblea straordinaria.

L'assemblea Straordinaria dei Soci è convocata dalla Direzione in casi eccezionali o quando sia espressamente richiesta da almeno  $\frac{1}{4}$  soci aventi diritto al voto. Essa potrà deliberare su qualsiasi argomento all'Ordine del giorno.

Per la convocazione dell'assemblea straordinaria si applicano le modalità previste per l'assemblea ordinaria.

#### ART.13 Voto per delega.

I Soci impossibilitati ad intervenire alle Assemblee possono delegare un altro Socio a votare per loro con delega scritta. Ogni Socio può portare un numero massimo di 3 deleghe di altri Soci aventi diritto di voto.

#### ART.14- Il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque Membri, necessariamente soci, eletti dall'Assemblea dei Soci. I Membri della Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio direttivo è così composto:

- a. un Presidente
- b. un Vice-Presidente
- c. un Segretario/Tesoriere
- e. due Consiglieri Ordinari
- f. è ammesso un numero imprecisato di Consiglieri Onorari.

Tutte queste cariche sono gratuite. L'assegnazione delle cariche avviene per decisione del Consiglio Direttivo stesso.

Sono ammesse cariche Onorarie.

In caso di recesso di un consigliere la Direzione provvederà alla cooptazione di un nuovo componente la cui nomina verrà ratificata alla prima assemblea successiva.

#### ART.15- Attribuzioni del Consiglio Direttivo

Le attribuzioni del Consiglio Direttivo Sono:

- a) la nomina del Presidente;
- b) la nomina del Vice-Presidente;
- c) la nomina del Segretario/Tesoriere,
- d) la convocazione dell'Assemblea dei Soci;
- e) la deliberazione dei provvedimenti determinati dall'attività dell'Unione;
- f) l'accettazione dei nuovi Soci e l'espulsione di quelli che, con il loro comportamento, si fossero resi non più graditi;
- g) l'amministrazione dei fondi sociali.

#### ART.16- Attribuzioni del Presidente.

Le Attribuzioni del Presidente sono:

- a) la convocazione e la presidenza del Consiglio Direttivo;
- b) l'adozione di tutti quei provvedimenti atti al conseguimento dei fini statutari e la vigilanza dell'esecuzione delle deliberazioni delle Assemblee dei Soci e della Direzione;
- c) la rappresentanza ufficiale dell'Unione in seno alla Fe.Na.It. e alla FNI.

#### ART.17- Attribuzioni del Vice-Presidente.

Il Vice-Presidente coadiuva e sostituisce, se necessario, il Presidente in tutte le sue funzioni ed attribuzioni.

#### ART.18- Attribuzioni del Segretario/tesoriere

Il Segretario/Tesoriere dispone gli atti necessari per il regolare funzionamento dell'associazione secondo le direttive del Presidente e del Consiglio Direttivo, ne cura l'attuazione insieme agli altri membri del Consiglio Direttivo e risponde verso il presidente di tutti i servizi sociali. Inoltre è depositario dei fondi sociali di cui ha la diretta responsabilità

#### ART. 19- Gratuità dell'opera svolta.

Il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario, il Tesoriere, i Consiglieri Ordinari e Onorari svolgono gratuitamente il loro lavoro nell'ambito del mandato ad essi conferito. Essi hanno diritto al solo rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto. Analogamente i soci che dovessero svolgere una qualche attività in seno all'Unione non hanno diritto ad alcun compenso, al di fuori del rimborso spese.

#### ART.20- I Soci.

I nominativi dei Soci devono sempre essere oggetto della massima riservatezza da parte di chicchessia. Essi non possono essere comunicati ad alcuno senza l'espressa autorizzazione degli interessati. I Soci si distinguono in Onorari, Sostenitori, Ordinari e Familiari.

La divisione degli aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli Aderenti stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Unione. Ciascun Aderente, in particolare, ha diritto di partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.

a) La nomina dei Soci Onorari è di competenza del Consiglio Direttivo; pur non essendo tenuti al pagamento della quota sociale, godono degli stessi diritti dei Soci paganti.

Le persone conviventi sono ammesse gratuitamente come Soci Familiari Onorari.

b) Sono Soci Sostenitori, Ordinari o Familiari, le persone fisiche che versano annualmente e per tutta la loro permanenza nell'Unione le rispettive quote sociali. Per Soci Familiari s'intendono tutte le persone conviventi col Socio Ordinario o Sostenitore, compresi i figli di minore età. I minori di 18 anni possono venire ammessi solo come Soci Familiari e dietro richiesta di chi esercita la patria potestà.

I Soci Familiari perdono la loro qualità se la perde il corrispondente Socio Ordinario.

c) La domanda di ammissione di un aspirante Socio deve indicare due nominativi (od eccezionalmente uno) di persone appartenenti ad Organizzazioni Naturiste a titolo di referenza.

L'ammissione viene approvata a maggioranza del Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile.

d) Poiché l'Unione Naturisti Siciliani si presenta essenzialmente come un'Unione a carattere familiare, verrà agevolata l'accettazione degli aspiranti soci che, assieme alla propria candidatura, presenteranno quella dei propri famigliari.

e) I soci che intendono esercitare attività pubblicistiche o di propaganda di qualsiasi specie, aventi attinenza col Naturismo, dovranno informare preventivamente la Direzione del loro intento e dovranno attenersi alle istruzioni che verranno da essi precisate.

f) I Soci possono essere sospesi od espulsi per i seguenti motivi:

1. Quando non ottemperano alle disposizioni dello Statuto Sociale o alle deliberazioni degli Organi Sociali.

2. Quando in qualunque modo arrecano danni morali all'Unione.

Possono essere sospesi: quando si rendano morosi al pagamento della tessera sociale.

I Soci sospesi per la morosità potranno essere riammessi pagando una annualità a titolo di penalità. In ogni caso il giudizio del Consiglio Direttivo è insindacabile.

#### ART. 21 - Il rendiconto economico finanziario.

L'Unione deve redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario.

Il rendiconto, dopo la sua redazione e prima dell'approvazione assembleare, rimarrà depositato presso la sede dell'Associazione nei 15 giorni precedenti l'assemblea convocata per la sua approvazione, a disposizione di tutti i soci.

La richiesta di copie sarà soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

#### ART.22 - Le Quote sociali.

Le quote sociali sono stabilite dall'Assemblea Ordinaria dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo, come pure ogni variazione delle quote stesse ed alle modalità di relativa applicazione.

L'anno sociale inizia il primo gennaio di ogni anno solare.

I minori di anni 18 non pagano la quota sociale.

#### ART.23- Scioglimento dell'Unione.

In caso di scioglimento dell'Unione, qualunque ne sia la causa, il patrimonio dell'Associazione verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### ART.24

L'Unione Naturisti Siciliani non è responsabile di atti o azioni commesse dai suoi Soci che non siano stati precedentemente approvati per iscritto dal Consiglio Direttivo.

#### ART.25- Richiami dello statuto della FNI/INF

Fanno parte integrante dello "Statuto" le seguenti "NOTE" (dallo Statuto della F.N.I.- edizione approvata dal Congresso di Helio Monde- Luglio 1964);

##### Art. 1- Definizione.

1.- La Federazione Naturista Internazionale (F.N.I.) è un'Associazione di aderenti al movimento Naturista, avente come scopo la realizzazione degli ideali di Salute, Educazione e Sport di questo movimento.

La F.N.I. osserva una rigida posizione di neutralità nei riguardi dei problemi politici, religiosi e razziali. Essa non ha scopo di lucro.(Omissis).

##### Art.2 -Ideali, scopi, mezzi

1.- I Membri della F.N.I. tollerano, propagano o praticano, nella misura del possibile, la nudità integrale praticata contemporaneamente dai due sessi in occasione dei bagni di acqua, di aria, di sole. Essi sono persuasi che la salute fisica, psichica e morale delle persone che praticano la nudità è favorita da questo stato come lo è favorita dagli esercizi fisici, la ginnastica e lo sport realizzati allo stato di nudità integrale.

Essi si dichiarano egualmente disposti ad appoggiare gli sforzi tendenti ad assicurare la salute generale, psichica e fisica dei popoli nel senso previsto dalle Organizzazioni Culturali delle Nazioni Unite. Essi si oppongono all'abuso di stimolanti ed alla propagazione delle opere pornografiche.

2.- La F.N.I. intende facilitare le relazioni tra i suoi Membri, coordinare i loro sforzi ed incoraggiare la propagazione mondiale del Naturismo (omissis).

3.- La F.N.I è membro dell'Unione delle Associazioni Internazionali aderenti all'U.N.E.S.C.O. (Bruxelles).

ART.26 - Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento al codice civile in materia di associazioni non riconosciute, alle eventuali leggi speciali, e segnatamente all'art. 5 del decreto legislativo n. 460 del 4 dicembre 1997, nonché allo Statuto della F.N.I.

**Data:**

**Firma per accettazione**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_